



CITTÀ DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
IL SINDACO

Ordinanza n° 192

Cassano Magagno, li 24 SET. 2009

OGGETTO: Ordinanza per il divieto di commercio itinerante.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.98, n. 114 titolato "Riforma della disciplina relativa al settore commercio", laddove all'art. 28/16° comma è prevista la possibilità di stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

VISTA la Legge Regionale 21 Marzo 2000, n. 15, laddove all'art. 3/comma 2 è prevista la facoltà di istituire divieti o limitazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

VISTO l'articolo 34, ultimo comma, del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, in quanto lo svolgimento di tale attività di commercio con lo stazionamento dei mezzi attrezzati alla vendita in sosta sulle vie e sui posteggi, determina raggruppamenti di persone con turbativa e pericolo per la circolazione;

RAVVISATO che la vendita itinerante e la conseguente sosta lungo le strade e i parcheggi espone le merci, in particolare quelle alimentari, all'inquinamento dovuto ai gas di scarico dei mezzi;

PRESO ATTO che nelle aree interne alla città non sussistono problemi dovuti a carenza di punti di distribuzione, risultando il centro città ben servito da esercizi commerciali di ogni genere;

VALUTATI i luoghi e le aree dove per motivi di polizia stradale, sicurezza, incolumità pubblica ed igienico-sanitaria è necessario vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ' *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento enti locali* ';

VISTO il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 ' *Nuovo Codice della Strada* ';

ORDINA

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato, per i motivi indicati in premessa, lungo :

- VIA BUFFONI
- PIAZZA XXV APRILE
- VIA V GIORNATE
- VIA SAN PIO X
- VIA BONICALZA – dal centro di Cassano Magnago fino alla S.P. 22
- VIA MARCONI
- VIA ALDO MORO
- VIA VENEGONI
- VIA G. VERDI
- VIA IV NOVEMBRE
- VIA DE GASPERI
- PIAZZA LIBERTA'
- VIA GASPAROLI
- VIA GARIBALDI

Il divieto di cui al punto precedente è esteso alle piazzole di sosta, alle banchine ed ai parcheggi posti lungo le vie e piazze sopra evidenziate.

In occasione di manifestazioni particolari potranno essere concesse deroghe con idoneo provvedimento.

AVVERTE

che l'esercizio dell'attività in violazione alla presente ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa. In caso di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo fino a venti giorni.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni contenute.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, entro 120 giorni, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il sindaco
(Aldo Morniroli)

